

# Bird & Bird & Tax alert

*Decreto Crescita*



3 maggio 2019

# Indice

Decreto Crescita	1
IMPOSTE DIRETTE	1
IMPOSTE INDIRETTE	2
ALTRE DISPOSIZIONI	2

# Decreto Crescita

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, di seguito anche il "Decreto") con l'obiettivo di dare un impulso all'economia tramite l'introduzione di misure urgenti per la crescita economica e interventi in settori industriali in crisi. Il Decreto, in vigore dal 1 Maggio 2019, passerà ora all'esame di Camera e Senato per essere convertito in legge.

Le principali novità fiscali presenti nel Decreto sono riassunte di seguito.

## IMPOSTE DIRETTE

### Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi (super-ammortamento)

Viene reintrodotta il super-ammortamento. Tale misura agevolativa prevede una maggiorazione pari al 30% del costo fiscale di specifici beni strumentali nuovi e si applica agli investimenti effettuati dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero agli investimenti effettuati entro il termine "lungo" del 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tuttavia, rispetto alla norma previgente, è fissato un tetto massimo agli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro, al di sopra del quale il beneficio non spetta. Restano inoltre esclusi da tale agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR.

### Revisione mini-IRES

Viene modificata la misura agevolativa introdotta dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Quest'ultima, infatti, aveva previsto una riduzione dell'aliquota IRES di nove punti percentuali (dal 24% al 15%) applicata alla parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

La nuova norma introdotta dal Decreto Crescita, invece, prevede che l'aliquota ridotta si applichi alla quota di reddito agevolabile pari agli utili d'esercizio accantonati a riserve disponibili, senza quindi tenere conto dei limiti riguardanti gli investimenti in beni strumentali e gli incrementi occupazionali. Cambia inoltre l'aliquota agevolata, non più pari al 15% ma pari al 22,5% per il 2019, al 21,5% per il 2020, al 21% per il 2021 e al 20,5% per il 2022.

### Aggregazioni d'impres

Viene reintrodotta il c.d. "bonus aggregazioni", che prevede il riconoscimento gratuito sul piano fiscale dell'avviamento e dei maggiori valori contabili che emergono per effetto di un'operazione di aggregazione attuata mediante conferimento d'azienda, fusione o scissione. La possibilità di beneficiare del riconoscimento fiscale gratuito dell'avviamento e dei maggiori valori contabili iscritti è subordinata al fatto che si tratti di una vera "business combination", sia nel senso dell'effettiva terzietà tra i soggetti partecipanti all'aggregazione (escluse dunque le mere riorganizzazioni infragruppo), sia nel senso della necessità che, anche quando l'operazione di aggregazione non è attuata mediante conferimento d'azienda, bensì mediante fusione o scissione a favore di beneficiaria preesistente, i sottostanti patrimoni che in tal modo si aggregano debbano avere natura di aziende o rami d'azienda e non di meri aggregati patrimoniali mobiliari o immobiliari. È possibile quindi vedersi riconosciuto fiscalmente il disavanzo da concambio o il plusvalore da conferimento, imputato ad avviamento o a maggior valore di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di Euro. I maggiori ammortamenti sono deducibili ai fini IRES e IRAP dall'esercizio successivo a quello dell'operazione di aggregazione. È stabilito inoltre che il beneficio decade se, nei primi quattro periodi

di imposta dal perfezionamento dell'operazione agevolata, la società avente causa:

- pone in essere ulteriori operazioni straordinarie; oppure,
- cede gli elementi patrimoniali relativamente ai quali ha beneficiato del riconoscimento fiscale dei “maggiori valori iscritti”.

Le operazioni di aggregazione aziendale che potranno godere di tale beneficio sono quelle effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2022.

## IMPOSTE INDIRETTE

### Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Il Decreto Crescita prevede un incremento della deducibilità dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo. In particolare è stabilita una deducibilità pari al:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 30 dicembre 2020;
- 70% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

### Nuova comunicazione IVA per la vendita di beni tramite piattaforme digitali

Viene introdotto l'obbligo, a partire da luglio 2019, di una nuova Comunicazione IVA trimestrale per i soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'UE attraverso l'uso di interfacce elettroniche (quali, ad esempio, mercati virtuali, piattaforme, portali o mezzi analoghi).

La nuova Comunicazione, da trasmettere secondo modalità stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, dovrà contenere per ciascun fornitore i seguenti dati:

- la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;

- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

## ALTRE DISPOSIZIONI

### Semplificata la procedura di accesso alla disciplina del Patent Box

Al fine di ridurre i costi di *compliance* e semplificare le procedure necessarie per beneficiare dell'agevolazione, viene introdotta la possibilità per il contribuente – nel caso di sfruttamento diretto dei beni immateriali agevolabili – di scegliere tra la procedura di *ruling* con l'Agenzia delle Entrate e la determinazione e dichiarazione in via autonoma del reddito agevolabile. Tale semplificazione è applicabile anche alle procedure di *ruling* ancora in corso, per le quali il contribuente può scegliere di "abbandonare" la procedura (attraverso una comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate) e procedere all'autonoma determinazione del reddito.

In caso di successiva verifica e rettifica del contributo economico da parte dell'Amministrazione Finanziaria, il possesso e la consegna di apposita documentazione – il cui contenuto sarà stabilito con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - consentirà di beneficiare della c.d. "*penalty protection*", ossia della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. Il possesso della documentazione dovrà essere comunicato dal contribuente secondo le modalità definite nel suddetto Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pena la decadenza del regime premiale.

La possibilità di beneficiare della *penalty protection* è prevista per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo dal 2019, indipendentemente dalla tipologia di sfruttamento del bene immateriale, nonché per quelli che avevano determinato autonomamente il reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto. In tali ultimi casi il possesso della documentazione per gli anni pregressi dovrà essere comunicato mediante presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta.

In caso di esercizio dell'opzione come nuova pratica, l'agevolazione non sarà più fruibile integralmente nel periodo d'imposta oggetto di

agevolazione, bensì nel periodo stesso e nei due periodi d'imposta successivi in tre quote annuali di pari importo (da indicare come variazioni in diminuzione nelle rispettive dichiarazioni, sia ai fini delle imposte dirette che dell'imposta regionale sulle attività produttive). In caso di procedura di *ruling* in corso l'importo da diluire su tre esercizi sarà pari alla somma delle variazioni in diminuzione dei periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza di accordo e l'esercizio dell'opzione.


Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Crescita – saranno forniti chiarimenti sul contenuto della documentazione e sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative.

### Sostegno alla capitalizzazione

È previsto un sostegno ministeriale destinato alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. Tale aiuto, correlato a un finanziamento bancario, è concesso a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento ed è pari all'ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato in via convenzionale ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 5%, per le micro e piccole imprese;
- 3,575%, per le medie imprese.

L'effettiva operatività della nuova linea di intervento è tuttavia subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



# Contatti

**Gaetano Salvioli**

Partner, Tax

Tel: +39 02 3035 6000  
gaetano.salvioli@twobirds.com



**Susanna Scapigliati**

Head of Transfer Pricing, Tax

Tel: +39 02 3035 6000  
susanna.scapigliati@twobirds.com



**twobirds.com**

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.